Cassazione civile sez. III, 20/11/2020, n. 26521

Svolgimento del processo

1. Lâ??Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Capua adì, nel 2011, la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nola chiedendo dichiararsi cessato, alla scadenza del 10/11/2012, il rapporto di affitto di fondo rustico intercorrente con (*omissis*) â?? subentrato al proprio genitore e dante causa, con il quale il contratto era stato stipulato in epoca anteriore al 1939 â?? con la conseguente condanna dello stesso al rilascio del fondo per tale data.

Il (*omissis*) resistette e, in via riconvenzionale, chiese accertarsi essere egli titolare di diritto di enfiteusi, asseritamente acquisito in forza di contratto stipulato in data 27/10/1979 tra il proprio genitore ed il Parroco della (*omissis*) ovvero, in subordine, a titolo originario, per usucapione, con conseguente accoglimento della domanda di affrancazione del fondo, stante lâ??operata offerta di pagamento dellâ??importo di Euro 1.228,65, pari alla somma di 15 canoni annui, e con la condanna dellâ??Istituto alla restituzione di eventuali indennizzi indebitamente percepiti a qualsiasi titolo dal Comune di Roccarainola.

Lâ??adita Sezione Specializzata rigettò le domande, compensando le spese.

2. La Corte dâ??appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame interposto dal (*omissis*), compensando le spese del grado.

Ha infatti rilevato, per quanto ancora in questa sede interessa, con riferimento al quarto motivo di gravame â?? con il quale il predetto si doleva dellâ??omesso esame, da parte del primo giudice, della domanda riconvenzionale subordinata di accertamento del vantato acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi e della conseguente domanda di affrancazione â?? che detta domanda, bensì non esaminata dal primo giudice, tuttavia non poteva trovare accoglimento, essendo rimasta priva di â??valido ed univoco riscontro probatorioâ?•.

Premesso, infatti, che dallo stesso contratto di enfiteusi perpetua del 27/10/1979 â?? ancorchÃ" invalido e improduttivo di effetti per carenza della prescritta autorizzazione ecclesiastica â?? emerge la concorde ricostruzione fattuale del preesistente rapporto come di affitto agrario e il correlato riconoscimento della natura di detenzione nomine alieno del potere esercitato dal M. sul fondo, ha osservato che â??mancaâ?! la allegazione e dimostrazione della intervenuta interversio possessionis, vale a dire del mutamento della originarla detenzione in possesso ad uso di enfiteusi, in ragione di inequivoci e significativi atti e comportamentiâ?•.

Evidenziata lâ??irrilevanza, a tal fine, delle prove testimoniali richieste e non assunte, poichÃ" generiche e comunque riferite ad interventi ed attività di coltivazione del fondo pienamente compatibili con il normale svolgimento di un rapporto di affittanza agraria, la Corte partenopea ha

poi rimarcato che â??ulteriore conforto al convincimento della Corte in ordine alla carenza dellâ??animus possidendi a titolo di enfiteusi viene, e non da ultimo, dalla circostanza pregnante che (*omissis*) nel 2010 sottoscriveva con lâ??Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero Arcidiocesi di Capua un accordo preliminare di contratto di affittoâ?¦ per il canone annuo di Euro 100 in sostituzione del pregresso canone di Euro 90 per la durata di anni sette, con scadenza alla data del 10/11/2017, circostanza significativa ed incompatibile con un maturato acquisto a titolo originario per usucapione del diritto reale di enfiteusiâ?•.

3. Avverso tale decisione (*omissis*) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste lâ??Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Capua, depositando controricorso.

La trattazione Ã" stata fissata in adunanza camerale ai sensi dellâ??art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, â??violazione e falsa applicazione degli artt. 957, 1141, 1144, 1146, 1158, 1159, 1363, 2697, 2702 e 2728 c.c., e dei principi generali in tema di usucapione del diritto reale di enfiteusi; violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c.. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le partiâ?•.

Lamenta che la Corte dâ??appello, pur dando atto del fatto che, con il contratto del 1979, il suo dante causa aveva chiesto allâ??I.D.S.C. la stabilizzazione e conversione dellâ??allora corrente rapporto di affittanza in enfiteusi ex art. 958 c.c., ha erroneamente affermato che, alla morte del proprio genitore, egli era subentrato non già nel rapporto di enfiteusi ma nel rapporto di affittanza agraria esistente prima della stipula del contratto di enfiteusi, e per effetto di siffatta circostanza, ha qualificato il rapporto tra di esso ed il fondo in termini di detenzione e non già di possesso ad uso di enfiteusi.

Sostiene che siffatto ragionamento, oltre a manifestare una antinomia sul piano logico, Ã" contrario ai canoni ermeneutici di interpretazione del contratto nonchÃ" allâ??orientamento giurisprudenziale che riconosce lâ??idoneità del titolo contrattuale â?? sebbene nullo â?? a fondare un possesso ad usucapionem.

La Corte avrebbe $\cos \tilde{A} \neg$ trascurato di valutare che il contratto di enfiteusi, pur non producendo effetti giuridici per effetto della?? esercizio della?? azione di annullamento operata in sede giudiziale, varrebbe comunque quale prova della mutata volont \tilde{A} di (*omissis*) di possedere il fondo non pi \tilde{A}^1 come semplice affittuario ma come enfiteuta, omettendo altres $\tilde{A} \neg$ di considerare

le prove documentali che dimostravano lâ??avvenuto pagamento del canone enfiteutico a mezzo di vaglia postali, dal 1985 al 2007.

Lamenta altres $\tilde{A}\neg$ il ricorrente che, pur in presenza dei detti indizi, la Corte dâ??appello ha ritenuto di non ammettere la prova testimoniale diretta a dimostrare la relazione di fatto col fondo.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento allâ??art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, â??violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le partiâ?•.

Lamenta che erroneamente la Corte dâ??appello ha argomentato anche dalla circostanza della sottoscrizione, nel 2010, di un accordo preliminare di contratto di affitto con lâ??I.D.S.C., ritenendola circostanza significativa ed incompatibile con il maturato acquisto a titolo originario per usucapione del diritto reale di enfiteusi in ordine al fondo rustico di cui Ã" causa.

Sostiene di contro che, nel 2010, data della stipula del presunto preliminare, lâ??effetto acquisitivo si era già definitivamente ed oggettivamente prodotto e che, conseguentemente, la sottoscrizione del preteso preliminare avrebbe potuto al più configurarsi quale atto di rinuncia tacita a far valere lâ??usucapione in sede giudiziaria.

Una rinuncia tacita allâ??usucapione sarebbe per \tilde{A}^2 configurabile -soggiunge â?? soltanto allorch \tilde{A} " sussista incompatibilit \tilde{A} assoluta fra il comportamento del possessore e la volont \tilde{A} del medesimo di avvalersi della causa di acquisto del diritto, senza possibilit \tilde{A} di diversa interpretazione, incompatibilit \tilde{A} non predicabile con riferimento alla stipula di un preliminare.

Rileva che peraltro, nel caso di specie, mancherebbe una valida dichiarazione di obbligarsi alla stipula di un contratto di fitto, avendo, quello considerato, valore di mera puntuazione e mancando comunque qualsiasi valutazione, al di là dellâ??insufficiente riferimento alla denominazione attribuita dalle parti alla scrittura in esame, sullâ??effettiva natura del contratto.

Osserva che, in ogni caso, lâ??eccezione di rinuncia tacita allâ??intervenuta usucapione costituisce eccezione in senso proprio e come tale non Ã" rilevabile dâ??ufficio.

3. I motivi, congiuntamente esaminabili, sono fondati, nei termini appresso precisati.

Il ragionamento della Corte territoriale appare in effetti monco, e si espone a sindacato per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le parti, nella misura in cui, come pertinentemente dedotto dal ricorrente con il primo motivo, considera il contratto di enfiteusi del 1979 solo per la parte (retrospettiva) in cui si afferma che esso interviene tra parti già legate da rapporto di affitto, non anche in quella (programmatica) nella quale si conviene che colui il quale prima deteneva quale affittuario il terreno da allora

avrebbe continuato a coltivarlo nella diversa qualità di titolare di enfiteusi perpetua.

AncorchÃ" si sia trattato â?? come ormai accertato tra le parti con efficacia di giudicato â?? di programma negoziale inidoneo a produrre lâ??effetto giuridico indicato (in quanto contenuto in contratto invalido poichÃ" stipulato dallâ??ente ecclesiastico, in persona del suo legale rappresentante, in difetto della licenza del Superiore prescritta dallâ??ordinamento canonico), resta tuttavia la rilevanza fattuale di tale programma come idoneo a (concorrere a) dimostrare la riferibilità del potere di fatto da allora in poi esercitato sul fondo non più ai diritti derivanti dal contratto di affitto, ma al contenuto di detto diritto reale di godimento, come tale suscettibile di acquisto per usucapione.

Tale valenza fattuale del contratto nullo o annullato Ã" costantemente affermata, nella giurisprudenza di legittimitÃ, in tema di usucapione del diritto di proprietÃ, nel caso in cui la res sia acquisita a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, osservandosi che, in tal caso, â??anche dopo lâ??invalido trasferimento della proprietÃ, lâ??accipiens può possedere il bene animo domini, ed anzi proprio la circostanza che la traditio sia stata eseguita in virtù di un contratto che, pur invalido, era comunque volto a trasferire la proprietà del bene costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra lâ??accipiens e la res tradita sia sorretto dallâ??animus rem sibi habendiâ?• (Cass. n. 14115 del 04/06/2013; v. anche ex aliis Cass. n. 14395 del 29/07/2004; n. 4945 del 14/03/2016).

Non pu \tilde{A}^2 dubitarsi che analoga rilevanza debba riconoscersi anche ai diversi e pi \tilde{A}^1 limitati fini della dimostrazione della??interversio possessionis, anche in tal caso trattandosi di circostanza valutabile ai fini della??accertamento della riferibilit \tilde{A} del potere di fatto esercitato sul fondo alla pretesa titolarit \tilde{A} di diritto reale, anzich \tilde{A} " ai diritti derivanti da un mero rapporto obbligatorio che leghi il detentore al possessore mediato.

La valutazione di tale valenza fattuale va ovviamente riservata al giudice del merito e andrà pur sempre operata unitamente agli altri elementi raccolti e segnatamente a quelli relativi allâ??effettività ed alla natura del potere esercitato sulla cosa.

La sua omissione, nella specie, rende però la sentenza censurabile per vizio di â??omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che Ã" stato oggetto di discussione tra le partiâ?•, essendo nella specie rispettati i requisiti richiesti dal relativo paradigma censorio, quali precisati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, e non potendo attribuirsi alle considerazioni fattuali svolte in sentenza pregnanza argomentativa tale da far ritenere implicitamente assorbita ed esclusa ogni possibile rilevanza della detta circostanza.

Tanto $pi\tilde{A}^1$ che analogo rilievo deve svolgersi con riferimento al pure dedotto e documentato pagamento di somme pari a quanto convenuto (nel contratto invalido) per canone enfiteutico, anche per tale circostanza risultando fondata, specificamente dedotta e meritevole di accoglimento, la censura di omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

5,(sulla rilevanza, ai fini dellâ??acquisto ad usucapionem, del pagamento del canone enfiteutico, v. Cass. 05/12/1992, n. 12964; Cass. 12/12/1988, n. 6740).

4. La rilevanza di dette circostanze (valenza fattuale del contratto invalido e pagamento di somme pari al pattuito canone enfiteutico) non puÃ² considerarsi elisa dalla stipula, nel 2010, di contratto preliminare di affitto.

 $Ci\tilde{A}^2$ non per le ragioni dedotte nel secondo motivo di ricorso \hat{a} ?? che appaiono eccentriche rispetto al rilievo che in sentenza viene attribuito alla circostanza, non quale espressiva di una rinuncia all \hat{a} ??usucapione gi \tilde{A} maturata, bens $\tilde{A}\neg$ di indizio contrastante, in chiave retrospettiva, con l \hat{a} ??assunto di una relazione con il bene condotta con animus possidendi \hat{a} ?? quanto, piuttosto, per l \hat{a} ??irrilevanza di tale ultimo argomento, poich \tilde{A} " concepito in chiave essenzialmente soggettiva o psicologica, e, al contempo, per la non decisivit \tilde{A} della circostanza.

Occorre, invero, rilevare che ciò che conta ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem non Ã" lâ??esistenza di un elemento (lâ??animus) giustamente considerato in dottrina â??di incerta natura psichica o spiritualeâ?• (le â??segrete intenzioniâ?• dellâ??agente) e che non trova alcun testuale riscontro nel dato positivo, quanto lâ??estrinsecazione oggettiva del potere di fatto esercitato sulla res in difetto di titolo legittimante lâ??attribuzione di un diritto sulla stessa.

Orbene, nella specie, acclarata la rilevanza del contratto invalido di enfiteusi e del dato oggettivo costituito dal pagamento dei canoni enfiteutici, al fine di dimostrare, dal 1979 in poi, lâ??interversio possessionis nei sensi che si Ã" sopra detto, tale rilevanza non potrebbe essere esclusa, retroattivamente, dalla stipula, nel 2010, del contratto preliminare di affitto: a) anzitutto perchÃ" non Ã" nemmeno dedotto che, dalla stipula del preliminare e per effetto di esso, il promissario affittuario facesse discendere la giustificazione della detenzione del fondo; b) in secondo luogo perchÃ", quandâ??anche ciò fosse dimostrato, si tratterebbe di comportamento successivo alla maturazione, ormai in precedenza avutasi, dellâ??effetto acquisitivo di enfiteusi perpetua, per effetto del diverso potere di fatto esercitato in precedenza corrispondente al contenuto di un diritto (pur giuridicamente inesistente, proprio in ragione del difetto di relativo titolo), non potendosi predicare, per le ragioni dette, alcuna rilevanza esegetica retroattiva (tanto meno argomentata in chiave soggettiva) della stipula del preliminare, rispetto ai comportamenti anteriormente tenuti, da valutarsi nella loro oggettività e nel tempo in cui furono posti in essere.

5. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al giudice a quo, che procederà a nuovo esame facendo applicazione del seguente principio di diritto: â??in caso di contratto di enfiteusi invalido (nella specie in quanto stipulato dallâ??ente ecclesiastico in difetto della licenza del Superiore prescritta dallâ??ordinamento canonico), in mancanza di titolo legittimante lâ??attribuzione del diritto sulla cosa, ai fini della valutazione del relativo possesso ad usucapionem decisivo rilievo assume v la mera

estrinsecazione del potere di fatto esercitato sulla res protrattasi per ventâ??anni, al perfezionamento dellâ??acquisto a siffatto titolo originario del diritto di enfiteusi non ostando il pagamento del canone einfiteutico previsto nel contratto invalido, nÃ" assumendo un qualche rilievo in contrario la successiva stipula da parte dellâ??usucapiente di contratto preliminare in qualità di affittuario del fondoâ?•.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Napoli, Sezione Specializzata Agraria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimitA.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Dedia.it Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2020

Campi meta

Massima: Ai fini dell'usucapione del diritto di enfiteusi, un contratto di enfiteusi invalido (ad esempio per difetto della prescritta autorizzazione ecclesiastica), pur inidoneo a produrre effetti giuridici, pu \tilde{A}^2 assumere rilevanza fattuale per dimostrare l'interversione della detenzione in possesso ad usucapionem. Questo $\tilde{A}^{"}$ valido in quanto ci \tilde{A}^2 che rileva $\tilde{A}^{"}$ l' estrinsecazione oggettiva del potere di fatto esercitato sulla res protrattasi per vent'anni, a prescindere dalle "segrete intenzioni" del soggetto. Supporto Alla Lettura:

USUCAPIONE

Lâ??usucapione Ã" un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge. Lâ??istituto dellâ??usucapione, disciplinato dagli articoli 1158 e seguenti del codice civile, configura una delle ipotesi di acquisto di un diritto su beni mobili o immobili a titolo originario. Per il suo compimento infatti, a differenza degli acquisti a titolo derivativo, non necessita della collaborazione o del consenso di chi era in precedenza titolare del diritto usucapito. Per lâ??usucapione sono necessari i seguenti requisiti: â?¢ La prima Ã" lâ??â??animus possidendiâ?• cioÃ" la a volontà di possedere un bene come si fosse titolari del diritto di proprietà o dellâ??altro diritto corrispondente. â?¢ La seconda Ã" lâ??â??animus rem sibi habendiâ?• cioÃ" la volontA di tenere un bene esercitando i poteri corrispondenti a quelli del titolare del diritto reale. â?¢ La terza Ã" il â??corpus possessionisâ?•. Questo Ã" lo stato di fatto che si configura in modo tale da far apparire il possessore quale titolare del diritto reale corrispondente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5087, depositata il giorno 5 marzo 2014 riconoscono la possibilitA di usucapire la??azienda con il possesso continuato ventennale. Secondo la Suprema Corte la??azienda, ai fini della disciplina del possesso e della??usucapione, quale complesso di beni organizzati per la??esercizio della??impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli beni che la compongono, e quindi suscettibile di essere unitariamente posseduta e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapita. Secondo la Corte, se il possesso si esercita sulla cosa, e se si intende il termine â??cosaâ?• in senso economico-sociale, si possono considerare â??coseâ?• anche beni non corporei, come i beni immateriali (proprietà intellettuale, ad esempio) o complessi di beni organizzati, come ad esempio lâ??azienda, definita dal codice civile stesso come complesso organizzato di beni per lâ??esercizio di una impresa. La Corte esprime una concezione â??oggettivataâ?• dellâ??azienda che, senza cancellare il suo collegamento organizzativo e finalistico con lâ??attivitÃ dâ??impresa, assume una propria autonomia di â??cosaâ?•, possibile oggetto di rapporti giuridici e di diritti. Occorre a tal fine separare lâ??azienda intesa come cosa, dallâ??insieme dei singoli beni e dallâ??esercizio dellâ??impresa. I giudici in tal senso adducono quali esempi tipici di dissociazione tra proprietA della??azienda intesa come a??resa?• e esercizio della??impresa il caso della successione mortis causa a favore di soggetti non imprenditori, lâ??affitto e lâ??usufrutto di azienda. In tutti questi casi la proprietà della stessa Ã" sganciata dal suo esercizio, in quanto lâ??azienda Ã" nella disponibilità del proprietario della â??cosaâ?• senza che da parte dello stesso vi sia esercizio della??attivitA di impresa.